

# **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

## INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO .....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO .....	4
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	5
ARTICOLO 5 – VERIFICA DI CONFORMITA' .....	6
ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
ARTICOLO 7 - PENALI .....	7
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
ARTICOLO 9 - RECESSO .....	11
ARTICOLO 10 - GARANZIA.....	12
ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI .....	13
ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	14
ARTICOLO 13- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 14 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
ARTICOLO 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	15
ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI .....	15
ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	16
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE .....	18
ARTICOLO 19 – PRIVACY.....	18
ARTICOLO 20 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO .....	18

## ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI..... 18

### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o ASIA)

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato “Fornitore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che, con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ sulla GUUE\_\_\_\_\_, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta \_\_\_\_/ACU/2017, CIG \_\_\_\_\_, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, concluso con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito anche Codice) per la fornitura di cestini portarifiuti in metallo per la durata di 24 mesi;
- 2) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara, sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi;
- 3) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente \_\_\_\_\_ ;
- 4) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 5) che in funzione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;

- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti";
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
  - tipologia e quantità dei cestini da fornire;
  - tempi di consegna;
  - luogo di consegna;
  - modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico.
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- per **Direttore** dell'esecuzione dell'**Accordo** si intende il sig. **xxxx**;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto le diverse tipologie di cestini come elencati al paragrafo A) del disciplinare di gara.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Accordo.

## **ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO**

3.1 Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di fornitura. Qualora l'importo presunto contrattuale sia raggiunto in un termine inferiore a quello previsto al precedente capoverso, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere anticipatamente alla facoltà di cui al successivo punto 3.2 del presente articolo.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo, per ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza dei 24 mesi.

3.2 L'importo contrattuale per il presente Accordo Quadro, corrispondente a quello posto a base di gara, ammonta a Euro 2.979.000,00 oltre Iva così suddiviso:

- a) Euro 1.986.000,00 oltre Iva, per la fornitura per 24 mesi;
- b) Euro 993.000,00 oltre Iva per l'opzione di proroga della fornitura per un periodo di ulteriori 12 mesi.

3.3 Il ribasso offerto in gara del \_\_\_\_%, sarà applicato ai prezzi unitari di cui alla tabella riportata alla lettera A del disciplinare di gara nella gestione dei singoli ordinativi dei cestini.

3.4 Nel caso di ricorso all'ipotesi di cui alla precedente lett. b) il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Accordo.

3.5 A partire dal 25° mese di durata del presente Accordo, ASIA provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall'Istat relativamente all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* relativi al settore CG (Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi – ATECO 2591)- mercato totale. Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel periodo compreso tra il 13° ed il 24° mese di durata dell'accordo.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga:

- a) a garantire, per tutta la durata dell'Accordo, la disponibilità costante a magazzino del 5% del quantitativo di ciascuna tipologia di cestini indicati nel Disciplinare Tecnico che sarà consegnata alla fine del rapporto contrattuale;
- b) a consegnare, a propria cura e spese, entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordinativo via mail da parte del RUP, confermato entro 5 giorni dalla Direzione Acquisti, il numero e tipo di cestini, nel rispetto di quanto indicato nell'ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante se nella misura del 5% del quantitativo previsto in gara; il primo ordinativo di fornitura, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, sarà emesso anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro;
- c) a consegnare a propria cura e spese, entro 40 giorni dal ricevimento dell'ordinativo via mail da parte del RUP, confermato dalla Direzione Acquisti, il numero e tipo di cestini, nel rispetto di

quanto indicato nell'ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante nella misura superiore al 5% del quantitativo previsto in gara; il primo ordinativo di fornitura, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, sarà emesso anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro;

d) nel caso in cui durante il periodo di garanzia i cestini forniti subissero guasti della tipologia indicata al punto 5.5 del Disciplinare Tecnico, a sostituirli a propria cura e spese, provvedendo alla relativa installazione sul territorio entro 20 giorni dalla richiesta.

## **ARTICOLO 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

5.1 La Stazione Appaltante provvede alla verifica di conformità dei cestini consegnati dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura su un campione statisticamente significativo. La verifica è demandata al Responsabile del Procedimento che può avvalersi del supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero di altre risorse della Stazione Appaltante.

5.2 La verifica si terrà entro 10 giorni dalla consegna della fornitura presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. La Stazione Appaltante deve convocare l'Appaltatore mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per le operazioni di verifica. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede della verifica.

5.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni. La mancata partecipazione dell'Appaltatore comporta l'accettazione di quanto rilevato dal Responsabile del Procedimento nel relativo verbale.

5.4 Nel corso delle operazioni di verifica di conformità, la Stazione Appaltante deve accertare la corrispondenza degli cestini forniti alle caratteristiche previste nel Disciplinare Tecnico e relative Schede tecniche, secondo le modalità ivi descritte. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica/prova che ritenesse opportuno eseguire.

5.5 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alle operazioni di verifica e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi dell'Accordo e dell'ordinativo emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione degli importi dovuti per la fornitura.

5.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, qualora la verifica dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga a ritirare, a propria cura e

spese, i cestini difformi/viziati e a sostituirli, entro e non oltre 7 giorni, con altrettanti conformi a quanto previsto nel Disciplinare.

5.7 È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di mettere in distribuzione cestini restituiti perché non conformi, su cui sia impresso la denominazione dell'Azienda.

5.8 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione della verifica di conformità.

## **ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

6.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine alla correttezza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite dal Fornitore. Le fatture devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento e devono essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D - 80146 Napoli ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

6.2 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

6.3 Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

6.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

## **ARTICOLO 7 - PENALI**

7.1 In caso di ingiustificato ritardo nell'evasione degli ordinativi di fornitura, la Stazione appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale dello 0,5% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello stabilito per la consegna e fino al 10° giorno compreso;

- b) una penale dell'1% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello stabilito per la consegna intercorrente tra l'11° ed il 30° giorno compreso;
- c) oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna della fornitura, oltre all'applicazione delle succitate penali, ASIA si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

7.2 In caso di mancato superamento del collaudo (punto 5 del Disciplinare Tecnico), fermo restando l'eventuale risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale pari all'1% del valore della fornitura cui il campione sottoposto a collaudo appartiene, nel caso di lievi difformità che non compromettono l'utilizzo e la funzionalità del cestino;
- b) nel caso di difformità che compromettono l'utilizzo e la funzionalità del cestino, il lotto cui il cestino appartiene sarà reso a cura e spese del Fornitore e, fino alla nuova consegna di cestini conformi, saranno comminate le penali previste al precedente punto 7.1;
- c) una penale pari al doppio di quelle stabilite dal precedente punto 7.1, nel caso di violazione del termine di sostituzione dei cestini di cui all'art. 4 lett. c);

7.3 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi un diverso calendario. Si precisa che eventuali slittamenti nella fornitura avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

#### 7.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia



stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 7.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi:

- a. mancato superamento delle prove in nebbia salina secondo le modalità prescritte al punto 5.3 del Disciplinare Tecnico;
- b. nel caso di subappalto abusivo;
- c. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- d. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- e. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 11 in materia di cessione del credito e del contratto;
- f. nel caso previsto ai punti 7.1 lett. c);
- g. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. a) b), c), d), e) f) e g), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

#### **Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti del Fornitore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati al Fornitore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni

ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

\*\*\* \*\*

#### **Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro**

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede in offerta.

#### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

9.3 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

10.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

10.4 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che è obbligata a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Appaltatore graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni lotto di cassonetti, fino alla effettiva consegna dell'ultimo lotto presso le sedi indicata dalla Stazione Appaltante. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione di ASIA Napoli. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

11.1 il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

## **ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

12.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dall'Accordo. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

12.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

12.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 13- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

13.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:\_\_\_\_\_

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

\_\_\_\_\_ .

Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

13.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13.3 Il Fornitore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13.4 Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 14 - SICUREZZA SUL LAVORO**

14.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione della fornitura. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte del Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

15.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, il Fornitore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

15.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI**

16.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

16.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

## **ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

17.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,*



*qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

17.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla

responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

17.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE**

18.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

18.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 19 – PRIVACY**

19.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

#### **ARTICOLO 20 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

20.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

#### **ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

21.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo nel suo complesso.

21.2 Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

21.3 Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

21.4 Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Legge n. 136/2010 e s.m.i..

21.5 Il presente Accordo è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 18 (Foro competente) del Contratto.